



Confederazione Nazionale  
dell'Artigianato e della Piccola  
e Media Impresa



## COMMENTO

### NOTIFICA 2022/149/I (Italia )

**Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

#### **Premessa**

L'iter italiano di approvazione di uno specifico decreto End of Waste – che nella fase attuale ha portato al decreto notificato alla Commissione Europea - è stato estremamente lungo e complesso.

In aggiunta alle difficoltà procedurali - che hanno finora allungato i tempi necessari per la definizione dei singoli DM EoW inerenti anche gli altri flussi (tanto che i decreti fermi in attesa di approvazione sono ancora molti) - nel caso specifico dell'EoW inerti la fase di confronto sui contenuti con il Ministero competente ed ISPRA è stata particolarmente complessa poiché molti erano i punti del Decreto che, dal punto di vista delle Associazioni rappresentative delle imprese della filiera, rischiavano di rappresentare un pesante freno allo sviluppo del riciclo in questo settore.

A seguito di questo complicato confronto, si era arrivati, ormai oltre un anno e mezzo fa, a condividere tra MiTE e Associazioni un testo del DM che superava almeno i principali punti di preoccupazione. Per tali ragioni ha stupito la pubblicazione del testo notificato alla Commissione Europea che, in molte parti, ha rappresentato un pericoloso passo indietro, riproponendo contenuti che, se così approvati, rappresenterebbero un pesante freno alla filiera del riciclo in questo settore, con grave danno agli operatori (siano essi impianti o, a monte, imprese edili) che all'ambiente, poiché diventerebbe quantomai complesso conferire tali rifiuti.

#### **MOTIVAZIONI**

Tra le condizioni da soddisfare perché un materiale cessi di essere un rifiuto due assumono particolare rilievo: la prima è che il materiale **non produca impatti negativi sull'ambiente o sulla salute umana**; la seconda è che esso **corrisponda alle caratteristiche e alle prestazioni richieste per**

**poter essere “comunemente usato per scopi specifici”.**

Si tratta allora di conciliare criteri ambientali e criteri tecnico industriali. I primi spettano esclusivamente alle istituzioni competenti, sulla base del quadro normativo in materia; i secondi devono tener conto anche dell'esperienza delle imprese e dalle norme tecniche armonizzate europee (che, ove esistenti, regolano la qualità dei materiali e dei manufatti nella produzione industriale).

Nello specifico, gli aggregati riciclati siano oggetto di numerose norme tecniche europee che hanno lo scopo di uniformare su tutto il territorio dell'Unione Europea le informazioni che il produttore deve dichiarare all'utilizzatore.

Tali norme sono distinte **in funzione dell'uso del materiale** e danno indicazioni sulle caratteristiche fisico-meccaniche dei materiali, mentre non si occupano dell'impatto sulla salute umana e sull'ambiente, che viene invece regolato da ogni Stato Membro.

Tutti gli Stati Membri per valutare l'impatto degli aggregati riciclati sulla salute dell'uomo e sull'ambiente hanno imposto limiti alla lisciviazione dei materiali (da determinarsi con apposito **test di cessione**) più o meno omogenei. In Italia tali limiti sono indicati nel DM 5/2/98 dedicato alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi, ma sono di fatto utilizzati anche nelle autorizzazioni rilasciate agli impianti di recupero in regime ordinario.

Nel nuovo Decreto si introduce anche **una verifica sulla matrice solida che fissa limiti di concentrazione alle sostanze contaminanti non in uso in nessuno degli Stati Membri<sup>1</sup> e più restrittivi di quelli previsti dalla normativa in altri ambiti<sup>2</sup>**, che impedirebbero tra l'altro l'impiego nel territorio italiano di aggregati riciclati prodotti in altri Paesi dell'Unione Europea pur regolarmente dotati di marcatura CE in conformità a norme armonizzate europee.

Un ulteriore aspetto critico del DM riguarda **la mancanza di indicazioni chiare sulle modalità di campionamento e di predisposizione del campione di laboratorio.**

Nel DME esiste un unico riferimento, peraltro errato, alla norma UNI 10802:2013 “Campionamento

---

<sup>1</sup> I nuovi limiti fissati dal Decreto sono in contrasto con le scelte effettuate dai quattro Stati Membri che hanno già adottato i criteri EoW per i rifiuti C&D (Olanda, UK, Austria e Francia). Ad esempio, con particolare riferimento alla Tabella 2 che si riferisce ai controlli sulla matrice solida, troviamo:

- Amianto: limite fissato a 100 mg/kg, ma solo in Olanda
- BTEX totali: 4,75 (Olanda); 6 mg/kg (Francia); Gran Bretagna e Austria non hanno limite
- Fenoli: 1,25 mg/kg (Olanda). Gli altri Paesi nessun limite
- PCB: 0,5 mg/kg (Olanda); 1 mg/kg (Francia); Gran Bretagna e Austria non hanno limite
- Cr VI: 0,6-1,2 mg/kg (solo Francia)

<sup>2</sup> Ci si riferisce, ad esempio, al limite di concentrazione di Zinco, che nelle terre da scavo è pari a 1000 mg/kg, contro i 100 mg/kg per gli aggregati riciclati; oppure al limite di concentrazione di Idrocarburi Policiclici Aromatici, che nel “granulato” di conglomerato bituminoso è pari a 100 mg/kg, contro i 10 mg/kg per gli aggregati riciclati.

manuale, preparazione del campione ed analisi degli eluati” per il campionamento degli aggregati (che non sono rifiuti!).

Sarebbe necessario invece utilizzare la norma specifica per gli aggregati (EN 932-1) in quanto essa consente di:

- avere un chiaro riferimento sulla massa del campione da prelevare (che è molto elevata rispetto ai rifiuti) in quanto essa tiene conto della eterogeneità della matrice da campionare;
- prevedere molteplici modalità di predisposizione del campione di laboratorio in funzione della modalità di stoccaggio dell’aggregato (in cumulo, in strati, etc.);
- prevedere l’impiego di attrezzature per la riduzione del campione primario in grado di ridurre la soggettività dell’operatore.

Infine il Decreto introduce la determinazione di concentrazioni di inquinanti sulla matrice solida degli aggregati senza chiarire se il campione debba essere frantumato (allontanandosi dalla condizione reale di utilizzo) o vagliato fino alla pezzatura richiesta.

Un’ultima considerazione va fatta in merito alla previsione vincolante del DM sulla necessità che il produttore di aggregati riciclati si doti di un sistema di gestione UNI EN ISO 9001 certificato da un’organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente.

Di fatto le procedure definite in tutti i DM EoW finora adottati descrivono di fatto un sistema di gestione ben articolato che i produttori devono rispettare, pertanto il riferimento all’applicazione di un sistema di gestione UNI EN ISO 9001 certificato appare inutilmente stringente. Basti pensare che gli stessi regolamenti definiti a livello Europeo attingono concettualmente ai requisiti della norma UNI EN ISO 9001:2015, seppure non citandola espressamente, in modo selettivo e pertinente con la necessità di dimostrare la cessazione della qualifica di rifiuto.